Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B ►C1 REGOLAMENTO (CE) N. 812/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 ◄

(GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 809/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007	L 182	1	12.7.2007
►**M2**	Regolamento (UE) n. 597/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014	L 173	62	12.6.2014

Rettificato da:

►**C1**	Rettifica, GU L 185 del 24.5.2004, pag. 4 (812/2004)

▼B
▼C1

REGOLAMENTO (CE) N. 812/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

considerando quanto segue:

(1) L'obiettivo della politica comune della pesca, definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ([2]), è quello di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. A tal fine la Comunità dovrebbe, tra l'altro, ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, mentre la politica comune della pesca dovrebbe essere coerente con altre politiche comunitarie, in particolare in materia di ambiente.

(2) La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ([3]), garantisce ai cetacei una rigorosa protezione e impone agli Stati membri di sorvegliare lo stato di conservazione di queste specie. Gli Stati membri dovrebbero inoltre introdurre un sistema per sorvegliare la cattura e l'uccisione accidentali di queste specie, intraprendere ulteriori ricerche e adottare le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto significativo sulle specie in questione.

(3) In considerazione dei dati scientifici disponibili e delle tecniche messe a punto per ridurre la cattura e l'uccisione accidentali di cetacei nel corso delle attività di pesca è necessario adottare ulteriori misure per promuovere la tutela dei piccoli cetacei, in modo coerente e mediante la cooperazione a livello comunitario.

([1]) Parere reso il 10 febbraio 2004.
([2]) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
([3]) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

▼C1

(4) Per tenere lontani i cetacei dagli attrezzi da pesca sono stati messi a punto dispositivi acustici, grazie ai quali si è riusciti a ridurre le catture accessorie di cetacei nella pesca con reti fisse. È pertanto opportuno imporre l'uso di questi dispositivi nelle zone e nelle attività di pesca per le quali si registra o si prevede un livello elevato di catture accessorie di piccoli cetacei, tenendo conto anche del rapporto costo/efficacia di tale misura. È necessario inoltre stabilire le specifiche tecniche necessarie per garantire l'efficacia dei deterrenti acustici da utilizzare per tali attività di pesca. Sono necessari studi scientifici o progetti pilota per migliorare le conoscenze sugli effetti nel tempo dell'uso di deterrenti acustici.

(5) Il presente regolamento non dovrebbe impedire la ricerca scientifica e tecnica, in particolare per quanto riguarda nuove forme di deterrenti attivi. Ai fini del presente regolamento è opportuno pertanto che gli Stati membri possano autorizzare, a titolo temporaneo, nuovi ed efficaci tipi di deterrenti acustici che non sono conformi alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento stesso. È altresì necessario aggiornare, non appena possibile, le specifiche tecniche relative a tali dispositivi, ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([1]).

(6) Le osservazioni indipendenti delle attività di pesca rivestono un'importanza fondamentale al fine di ottenere stime attendibili sulla cattura accidentale di cetacei. È pertanto necessario introdurre programmi di sorveglianza, con la presenza a bordo di osservatori indipendenti, e coordinare la designazione delle attività di pesca in cui tale sorveglianza dovrebbe essere prioritaria. Per poter fornire dati rappresentativi sulle attività di pesca in questione, gli Stati membri dovrebbero predisporre e attuare programmi adeguati di sorveglianza per le navi battenti la loro bandiera impegnate in tali attività. Per i piccoli pescherecci di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, che talvolta non consentono di accogliere a bordo in via permanente una persona supplementare in qualità di osservatore, è opportuno raccogliere informazioni sulle catture accidentali di cetacei attraverso studi scientifici o progetti pilota. È necessario inoltre stabilire i compiti comuni di sorveglianza e di notifica.

(7) Per consentire di far regolarmente il punto a livello comunitario e di effettuare una valutazione approfondita a medio termine, gli Stati membri dovrebbero riferire annualmente sull'uso dei deterrenti acustici (pinger) e sull'applicazione dei programmi che prevedono la presenza a bordo degli osservatori, accludendo tutte le informazioni raccolte sulla cattura e l'uccisione accidentali dei cetacei durante la pesca.

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼C1

(8) I rischi risultanti dalla pesca con reti da posta derivanti per le popolazioni di focene del Mar Baltico, gravemente in pericolo, impongono di porre fine all'uso di dette reti in questa zona. Le navi comunitarie che praticano in questa zona la pesca con reti da posta derivanti saranno soggette a vincoli economici e tecnici, che impongono un'eliminazione progressiva di tali attrezzi, prima del divieto assoluto dal 1º gennaio 2008. Occorrerebbe modificare il regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund ([1]), per incorporarvi dette misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure volte a ridurre le catture accidentali di cetacei da parte di pescherecci nelle zone di cui agli allegati I e III.

▼M1

Articolo 1 bis

Definizione

Per «rete da posta derivante» si intende qualsiasi rete da imbrocco mantenuta in superficie o a una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti, lasciata alla deriva sotto l'azione delle correnti, liberamente o insieme all'imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete e/o a limitarne la deriva.

▼C1

Articolo 2

Uso di deterrenti acustici

1. Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, è vietato per le navi di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 12 metri usare gli attrezzi da pesca di cui all'allegato I nelle zone, nei periodi e a decorrere dalle date indicati dallo stesso, salvo qualora vengano simultaneamente usati deterrenti acustici attivi.

2. I comandanti dei pescherecci comunitari si accertano che i deterrenti acustici siano pienamente operativi al momento di calare gli attrezzi.

3. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica alle operazioni di pesca condotte unicamente a fini di ricerca scientifica, con l'autorizzazione e sotto la responsabilità dello Stato membro o degli Stati membri interessati e che hanno come obiettivo la messa a punto di nuove misure tecniche per ridurre la cattura o l'uccisione accidentale di cetacei.

([1]) GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 48/1999 (GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1).

▼C1

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per controllare e valutare, attraverso studi scientifici o progetti pilota, gli effetti nel tempo dell'uso di deterrenti acustici nelle attività di pesca e nelle zone considerate.

Articolo 3

Specifiche tecniche e modalità d'uso

▼M2

1. I deterrenti acustici usati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, sono conformi alle specifiche tecniche e modalità d'uso stabilite nell'allegato II. Al fine di assicurare che l'allegato II continui a riflettere le stato del progresso tecnico e scientifico, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 *bis* aggiornando le caratteristiche di segnale e le corrispondenti caratteristiche di applicazione. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione prevede un tempo sufficiente per l'attuazione di tali adeguamenti.

▼C1

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'uso temporaneo di deterrenti acustici non conformi alle specifiche tecniche o alle modalità d'uso stabilite nell'allegato II, purché i loro effetti sulla riduzione delle catture accidentali di cetacei siano stati sufficientemente comprovati. L'autorizzazione è valida per due anni al massimo.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 2 entro due mesi dalla data del rilascio. Essi forniscono alla Commissione le informazioni tecniche e scientifiche relative al deterrente acustico autorizzato e ai suoi effetti sulle catture accidentali di cetacei.

Articolo 4

Programmi di osservazione in mare

1. Gli Stati membri elaborano ed attuano programmi di sorveglianza delle catture accidentali di cetacei con osservatori a bordo delle navi battenti la loro bandiera e aventi una lunghezza fuoritutto pari o superiore a 15 metri per le attività di pesca e alle condizioni stabilite nell'allegato III. I programmi di sorveglianza sono concepiti in modo da fornire dati rappresentativi sulle attività di pesca considerate.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere dati scientifici sulle catture accidentali di cetacei per quanto riguarda le navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri e impegnate nelle attività di pesca di cui nell'allegato III, punto 3, attraverso opportuni studi scientifici o progetti pilota.

▼C1

Articolo 5

Osservatori

1. Gli Stati membri adempiono all'obbligo di fornire osservatori designando a tal fine persone indipendenti, adeguatamente qualificate e provviste di esperienza. Per poter svolgere il loro compito, le persone designate devono possedere le seguenti qualifiche:

a) un'esperienza sufficiente che consenta loro di identificare le specie di cetacei e i metodi di pesca;

b) competenze di base della navigazione marittima e una formazione adeguata in materia di sicurezza;

c) capacità di eseguire compiti scientifici elementari, come ad esempio eventuali prelievi di campioni, corredati di osservazioni precise e restituzione dei risultati ottenuti;

d) una conoscenza adeguata della lingua dello Stato membro di bandiera della nave sottoposta ad osservazione.

2. Il compito degli osservatori consiste nel sorvegliare le catture accidentali di cetacei e nel raccogliere i dati necessari per estrapolare dalle catture accessorie registrate i valori per l'intera attività di pesca considerata. Gli osservatori in particolare:

a) sorvegliano le operazioni di pesca delle navi interessate e registrano i dati pertinenti sullo sforzo di pesca (caratteristiche dell'attrezzo, posizione e ora d'inizio e fine dell'operazione di pesca vera e propria);

b) sorvegliano le catture accidentali di cetacei.

Gli osservatori possono inoltre svolgere ogni altra osservazione decisa dagli Stati membri per contribuire alla comprensione scientifica della composizione delle catture delle navi considerate e delle condizioni biologiche degli stock ittici.

3. L'osservatore invia alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera interessato un rapporto in cui figurano tutti i dati raccolti sullo sforzo di pesca e le osservazioni relative alle catture accidentali di cetacei, con un resoconto delle principali constatazioni.

Il rapporto contiene in particolare le seguenti informazioni relative al periodo considerato:

a) l'identità della nave;

b) il nome dell'osservatore e il periodo di permanenza a bordo;

▼C1

c) il tipo di attività di pesca (comprese le caratteristiche dell'attrezzo, le zone con riferimento agli allegati I e III e le specie bersaglio);

d) la durata della bordata e il corrispondente sforzo di pesca (calcolato moltiplicando la lunghezza totale della rete per le ore di pesca dell'attrezzo passivo o per le ore di pesca dell'attrezzo da traino);

e) il numero di cetacei accidentalmente catturati, con l'indicazione della specie e, se possibile, ulteriori informazioni sulla taglia o il peso, il sesso, l'età e, se del caso, indicazioni sugli animali sfuggiti durante il recupero dell'attrezzo o rigettati vivi in mare;

f) qualsiasi altra informazione che l'osservatore ritenga utile ai fini del presente regolamento, oppure eventuali constatazioni supplementari relative alla biologia dei cetacei (ad esempio l'avvistamento di cetacei o comportamenti particolari in relazione all'operazione di pesca).

Il comandante della nave può chiedere una copia del rapporto dell'osservatore.

4. Lo Stato membro di bandiera conserva le informazioni contenute nei rapporti dell'osservatore per almeno cinque anni dopo la fine del periodo oggetto del rapporto.

Articolo 6

Relazioni annuali

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro il 1º giugno di ogni anno, una relazione annuale dettagliata sull'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 nel corso dell'anno precedente. La prima relazione si riferisce alla parte dell'anno trascorsa dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e all'intero anno successivo.

2. Basandosi sui rapporti degli osservatori trasmessi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e su tutti gli altri dati pertinenti, compresi quelli sullo sforzo di pesca raccolti in applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca ([1]), la relazione annuale fornisce tra l'altro una stima delle catture accidentali di cetacei in ognuna delle attività di pesca considerate. Nella relazione figura inoltre una valutazione delle conclusioni contenute nei rapporti degli osservatori e tutte le eventuali informazioni pertinenti, comprese le ricerche condotte dagli Stati membri per ridurre le catture accidentali di cetacei nel corso della pesca. Nel riferire sui risultati degli studi scientifici o dei progetti pilota di cui all'articolo 2, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano raggiunti standard di qualità sufficientemente elevati quanto a concezione e realizzazione degli stessi e forniscono alla Commissione informazioni particolareggiate su tali standard.

([1]) GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.

▼C1

Articolo 7

Valutazione globale e revisione

1. Entro un anno dalla presentazione, da parte degli Stati membri, della seconda relazione annuale, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento in base alle informazioni disponibili risultanti dall'applicazione dell'articolo 6 e alla valutazione delle relazioni degli Stati membri effettuata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. La relazione contempla, in particolare, l'applicazione del presente regolamento a tipi di navi e zone, la qualità delle informazioni ricavate dai programmi di controllo con osservatori e la qualità dei progetti pilota, e può essere corredata di proposte pertinenti.

2. La relazione è aggiornata successivamente alla presentazione della quarta relazione annuale da parte degli Stati membri.

▼M2

3. Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione esamina l'efficacia delle misure previste dal presente regolamento e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa generale volta a garantire l'effettiva protezione dei cetacei.

Articolo 8

Attuazione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate in ordine alla procedura e al formato delle relazioni di cui all'articolo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 8 *ter*, paragrafo 2.

Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 2 luglio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

▼M2

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8 ter

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼C1

Articolo 9

Modifica del regolamento (CE) n. 88/98

Sono inseriti i seguenti articoli:

«*Articolo 8* bis

Restrizioni relative alle reti da posta derivanti

1. Dal 1º gennaio 2008 è vietato tenere a bordo reti da posta derivanti o usarle per la pesca.

2. Fino al 31 dicembre 2007 una nave può tenere a bordo o usare per la pesca reti da posta derivanti, purché sia autorizzata in tal senso dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3. Per il 2005, il numero massimo di navi che può essere autorizzato da uno Stato membro a tenere a bordo o a usare per la pesca reti da posta derivanti non supera il 60 % dei pescherecci che hanno usato tali reti nel periodo dal 2001 al 2003.

([1]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

([2]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

▼C1

Per il 2006 e il 2007, il numero massimo delle navi non supera, rispettivamente, il 40 % e il 20 % dei pescherecci che hanno usato reti da posta derivanti nel periodo dal 2001 al 2003.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco delle navi autorizzate a pescare con reti da posta derivanti; per il 2004 tale informazione è inviata entro il 31 agosto 2004.

Articolo 8 ter

Condizioni applicabili alle reti da posta derivanti

1. All'estremità di ogni pezza di rete devono essere ormeggiate boe galleggianti dotate di riflettori radar per poterne determinare in qualsiasi momento la posizione. Le boe devono essere contrassegnate in qualsiasi momento dalla lettera o dalle lettere d'immatricolazione e dal numero della nave alla quale appartengono.

2. Il comandante di un peschereccio che usa reti da posta derivanti tiene un giornale di bordo nel quale registra giornalmente le seguenti informazioni:

a) la lunghezza totale delle reti a bordo;

b) la lunghezza totale delle reti usate per ogni operazione di pesca;

c) il quantitativo di catture accessorie di cetacei;

d) la data e la posizione di tali catture.

3. Tutti i pescherecci che usano reti da posta derivanti tengono a bordo l'autorizzazione di cui all'articolo 8 *bis*, paragrafo 2.»

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼C1

ALLEGATO I

ATTIVITÀ DI PESCA PER LE QUALI È OBBLIGATORIO L'USO DI DETERRENTI ACUSTICI

Zona	Attrezzo	Periodo	Data d'inizio
A. Mar Baltico: acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa svedese situato a 13° di longitudine Est e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 55° di latitudine Nord; verso est fino a 14° di longitudine Est, verso nord fino alla costa della Svezia	a) Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti	Tutto l'anno	1º giugno 2005
	b) Reti da posta derivanti	Tutto l'anno	1º giugno 2005
B. Sottozona CIEM IV e divisione CIEM III a	a) Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti, ovvero una combinazione di tali reti, la cui lunghezza complessiva non supera 400 metri	a) 1º agosto-31 ottobre	1º agosto 2005
	b) Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti con una dimensione di maglia > 220 mm	b) Tutto l'anno	1º giugno 2005
C. Divisione CIEM VII e, f, g, h e j	a) Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti	a) Tutto l'anno	1º gennaio 2006
D. Divisione CIEM VII d	a) Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti	a) Tutto l'anno	1º gennaio 2007
E. Sottodivisione CIEM 24 nel Mar Baltico (eccetto zona di cui al punto A)	a) Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti	a) Tutto l'anno	1º gennaio 2007
	b) Reti da posta derivanti	b) Tutto l'anno	1º gennaio 2007

▼C1

ALLEGATO II

SPECIFICHE TECNICHE E MODALITÀ D'USO DEI DETERRENTI ACUSTICI

Tutti i deterrenti acustici usati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, sono conformi a una delle seguenti serie di specifiche relative al segnale e all'uso:

	Serie 1	Serie 2
	Caratteristiche del segnale	
Sintesi del segnale	Digitale	Analogico
Tonalità/Banda larga	Banda larga/tonalità	Tonalità
Intensità della sorgente (max - min) re 1 mPa@1m	145 dB	130-150 dB
Frequenza fondamentale	a) 20-160 kHz spazzolamento a Banda larga b) 10 kHz tonalità	10 kHz
Armoniche ad alta frequenza	Sì	Sì
Durata dell'impulso (nominale)	300 ms	300 ms
Intervallo tra impulsi	a) 4-30 secondi (randomizzato); b) 4 secondi	4 secondi
	Caratteristiche d'uso	
Distanza massima tra due deterrenti acustici lungo le reti	200 m, con un dispositivo acustico fissato a ogni estremità della rete (o di una serie di reti fissate l'una all'altra)	100 m, con un dispositivo acustico fissato a ogni estremità della rete (o di una serie di reti fissate l'una all'altra)

▼C1

ALLEGATO III

ATTIVITÀ DI PESCA DA SORVEGLIARE E LIVELLO MINIMO DELLO SFORZO DI PESCA SOGGETTO A CONTROLLO DA PARTE DEGLI OSSERVATORI A BORDO

1. **Obblighi generali di sorveglianza**

I programmi di sorveglianza sono concepiti su base annua ed elaborati in modo tale da sorvegliare le catture accessorie di cetacei in maniera rappresentativa nelle attività di pesca riportate nella tabella di cui al punto 3.

I programmi di sorveglianza sono resi sufficientemente rappresentativi tramite una diffusione adeguata degli osservatori nelle flotte, nei periodi e nelle zone di pesca.

In generale, i programmi di sorveglianza sono basati su strategie di campionamento concepite per consentire la stima dei tassi di catture accessorie di cetacei per la specie più frequente nella cattura accessoria per unità di sforzo di una data flotta, per ottenere un coefficiente di variazione non superiore a 0,30. La strategia di campionamento è definita sulla base dei dati disponibili sulla variabilità delle precedenti osservazioni relative alle catture accessorie.

2. **Programmi pilota di sorveglianza**

Se, in mancanza di dati sulla variabilità delle catture accessorie, le strategie di campionamento non possono essere definite per ottenere un coefficiente di variazione non superiore al limite fissato al punto 1, gli Stati membri avviano dei programmi pilota di controllo con osservatori a bordo per due anni consecutivi a partire dalle date indicate al punto 3 per le attività di pesca considerate.

Tali programmi pilota di controllo con osservatori sono basati su strategie di campionamento volte a determinare la variabilità delle catture accessorie, che forniranno la base per delineare le successive strategie di campionamento alle condizioni del punto 1 e forniranno inoltre stime delle catture accessorie di cetacei per unità di sforzo, divise per specie.

I programmi pilota contemplano almeno il seguente livello minimo di sforzo di pesca:

a) Per tutte le attività di pesca di cui al punto 3, eccetto reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia) dal 1º dicembre al 31 marzo nelle sottozone CIEM VI, VII e VIII:

	Flotte di più di 400 navi	Flotte di più di 60 e meno di 400 navi	Flotte di meno di 60 navi
Sforzo minimo soggetto ai programmi pilota	Sforzo di pesca di 20 navi	5 % dello sforzo di pesca	5 % che copre almeno 3 navi diverse

▼C1

b) Per reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia) dal 1º dicembre al 31 marzo nelle sottozone CIEM VI, VII e VIII:

	Flotte di più di 60 navi	Flotte di meno di 60 navi
Sforzo minimo soggetto ai programmi pilota	10 % dello sforzo di pesca	10 % che copre almeno 3 navi diverse

3. **Attività di pesca da sorvegliare e date d'inizio della sorveglianza**

Zona	Attrezzo	Data d'inizio
A. Sottozone CIEM VI, VII e VIII	Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia)	1º gennaio 2005
B. Mar Mediterraneo (ad est della linea situata a 5° 36' di longitudine ovest)	Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia)	1º gennaio 2005
C. Divisioni CIEM VI a, VII a e b, VIII a, b e c, e IX a	Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti, con dimensioni delle maglie pari o superiori a 80 mm	1º gennaio 2005
D. Sottozona CIEM IV, divisione VI a, e sottozona VII, eccetto divisioni VII c e VII k	Reti da posta derivanti	1º gennaio 2006
E. Sottozone CIEM III a, b, c, III d a sud di 59°N, III d a nord di 59°N (solo dal 1º giugno al 30 settembre), IV e IX	Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia)	1º gennaio 2006
F. Sottozone CIEM VI, VII, VIII e IX	Reti a strascico a grande apertura verticale	1º gennaio 2006
G. Sottozona CIEM III b, c, d, escluse le zone di cui alle file A ed E dell'allegato I	Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti, con dimensioni delle maglie pari o superiori a 80 mm	1º gennaio 2006